

FASC. 2021-1.6.3/223

**PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI UNA  
PIATTAFORMA INTEGRATA TPS  
ARDWARE/SOFTWARE PER RADIOTERAPIA, FUSIONE  
DI IMMAGINI, AUTO-CONTORNAMENTO,  
CREAZIONE DI PIANI DI TRATTAMENTO  
PERSONALIZZATI, ADATTATIVI E SEMI-AUTOMATICI  
DA DESTINARE ALLA U.O.C. RADIOTERAPIA  
ONCOLOGICA DELLA FONDAZIONE**

**CAPITOLATO TECNICO**

## INDICE

- Art. 1 – Oggetto del capitolato
- Art. 2 – Caratteristiche tecniche minime
- Art. 3 – Caratteristiche preferenziali
- Art. 4 – Documentazione richiesta
- Art. 5 - Servizio di consegna, installazione e configurazione del sistema
- Art. 6 – Servizio di assistenza tecnica
- Art. 7 – Servizio di manutenzione
- Art. 8 – Collaudo del sistema
- Art. 9 – Requisiti di conformità
- Art. 10 – Responsabilità e copertura assicurativa
- Art. 11 – Condizioni e modalità di consegna ed espletamento della fornitura
- Art. 12 – Responsabilità
- Art. 13 – Divieto di cessione del credito, del contratto e di tratta
- Art. 14 – Prezzi e pagamento
- Art. 15 – Penali
- Art. 16 – Risoluzione e recesso dal contratto
- Art. 17 – Subentro
- Art. 18 – Norme di salvaguardia
- Art. 19 – Spese
- Art. 20 – Informazioni complementari

## ART. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato disciplina gli aspetti tecnici del rapporto contrattuale tra la Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo di Pavia (di seguito anche “Fondazione”) e la ditta che risulterà aggiudicataria (di seguito anche “Fornitrice”) della **FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA INTEGRATA TPS HARDWARE/SOFTWARE PER RADIOTERAPIA, FUSIONE DI IMMAGINI, AUTO-CONTORNAMENTO, CREAZIONE DI PIANI DI TRATTAMENTO PERSONALIZZATI, ADATTATIVI E SEMI-AUTOMATICI DA DESTINARE ALLA U.O.C. RADIOTERAPIA ONCOLOGICA DELLA FONDAZIONE, CON CARATTERISTICHE IDENTICHE A QUANTO RICHIESTO IN CAPITOLATO.**

In particolare, la procedura di gara ha l'obiettivo di individuare il fornitore per l'acquisizione di un sistema per la fusione di immagini rigida ed elastica, il contornamento strutture, il contornamento semi-automatico, la pianificazione radioterapica personalizzata, adattativa, semi automatica, automatica e completamente integrabile con il sistema per la elaborazione dei piani di trattamento “RAYSTATION” installato presso il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia per l'attività di ricerca in corso.

## ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME (a pena esclusione)

- 2.1. Architettura server: soluzione centralizzata per la virtualizzazione dell'applicativo utilizzabile con accesso da qualsiasi End-Point autorizzato (PC Windows, Mac, Linux, Tablet, ecc).
- 2.2. N.3 client dedicati al contornamento automatico o manuale e alla valutazione dei piani di trattamento e n.2 client dedicato alla pianificazione automatica e manuale per tecniche 3DCRT, IMRT, VMAT, SRS, SBRT
- 2.3. Ottimizzazione piani definendo obiettivi radiobiologici TCP/NTCP/P+. Gli stessi indici devono poter essere definiti anche solo per valutazioni di programmi di frazionamento diversi.
- 2.4. Presenza di strumenti integrati per la conversione automatica della dose dei piani in 2 Gy equivalente (EQD2).
- 2.5. Hardware non medicale ma che includa almeno una GPU (Graphic Processing Unit) per il rendering e una GPU per deformazioni, ottimizzazioni e calcolo.
- 2.6. Algoritmi di calcolo: algoritmo Monte Carlo per il calcolo della dose in GPU e algoritmo CCCS per fotoni per il calcolo della dose in GPU. Gli algoritmi devono essere obbligatoriamente in GPU e devono poter creare distribuzioni di dose cliniche erogabili nei LINAC convenzionali previo commissioning.
- 2.7. Possibilità di contornare su tutte le viste (assiale, coronale, sagittale)
- 2.8. Integrazione diretta con il TPS presente nel centro di adroterapia di CNAO in modo da poter sviluppare studi di confronto o integrazione protoni/ioni carbonio/fotoni.
- 2.9. Strumenti di fusione rigida integrati per immagini multimodali (TC, RM, PET)
- 2.10. Strumenti di fusione deformabile integrati nel medesimo prodotto software per immagini multimodali (TC, RM, PET). Il sistema deve permettere di trasferire automaticamente i contorni e la dose tra i diversi data-set sfruttando la griglia di deformazione.

- 2.11. Strumenti di dose tracking integrati su immagini CT, CBCT tramite ricalcolo della dose e “dose accumulation”
- 2.12. Strumenti di pianificazione adattativa automatica integrati. Il sistema deve permettere di ripianificare in modo automatico in base all’accumulo delle dosi derivanti dalle differenti sedute di trattamento, anche su immagini CBCT.
- 2.13. Possibilità di visualizzare piani di trattamento provenienti da altri sistemi
- 2.14. Generazione di report personalizzabili dei piani di trattamento
- 2.15. Strumenti di valutazione quantitativi della qualità dei piani di trattamento (con score personalizzabili)
- 2.16. Commissioning di tutti i fasci clinici di trattamento per tutte le macchine presenti nella struttura
- 2.17. Integrazione con il sistema R&V e strumenti di “Query/Retrieve” con il PACS aziendale (Synapse)
- 2.18. Elenco minimo di licenze da fornire (il numero di licenze indica il numero di utenti che possono utilizzare in contemporanea la funzione elencata):
  - 3 stazioni dedicate ai medici, con le seguenti licenze:
    - Contornamento automatico: 3
    - Fusione deformabile: 1
    - Valutazione piani: 3
  - 2 stazioni dedicate ai fisici, con le seguenti licenze:
    - 3DCRT: 1
    - IMRT:1
    - VMAT:2
    - Adaptive: 1
    - Dose Tracking:1
    - Radiobiologia:1
    - Fusione deformabile: 1
    - Pianificazione automatica: 2

### **ART. 3 – CARATTERISTICHE PREFERENZIALI (non a pena di esclusione)**

- 3.1. Integrazione di tutti i moduli in un’unica piattaforma.
- 3.2. Contornamento automatico con algoritmo di intelligenza artificiale tipo deep learning: contornamento automatico su algoritmi e modelli forniti dalla casa madre e implementabili da parte dell’utente con il supporto del distributore/casa madre. L’algoritmo deve essere addestrato su data sets già contornati dalla UOC Radioterapia della Fondazione e deve supportare il contornamento su CT, CBCT e RM.
- 3.3. Generazione di una distribuzione di dose ideale paziente specifico, da poter utilizzare come dose benchmark per la valutazione del piano tramite strumenti automatici, manuali e confronto in termini di dose e DVH
- 3.4. Il sistema deve essere in grado di ottimizzare i piani di trattamento definendo obiettivi e vincoli di tipo robusto, fornendo strumenti con cui poter ricalcolare i piani robusti simulando gli spostamenti

del paziente o utilizzando le fasi della 4DCT. Inoltre deve consentire la creazione di dosi perturbate in base ad incertezze nel “range” di attraversamento dei fasci. Per ogni scenario di robustezza creato deve permettere di valutare DVH e “clinical goals” inseriti oltre che la distribuzione di dose.

3.5. Gestione della continuità terapeutica, con trasferimento dei piani di trattamento da un LINAC all'altro (anche con cambio tecnica e modalità es. protoni-fotoni) in modo automatico, per casi contingenti di fermo macchina o per la valutazione dello stesso piano con tecniche diverse.

a. “Database” unico e condiviso o condivisibile: il database dei pazienti deve essere fornito in formato Microsoft SQL service e condivisibile in caso di necessità con il centro CNAO senza necessità di import/export

b. Possibilità di utilizzare il modulo di gestione della continuità terapeutica per confronto del piano automatico protoni/ioni carbonio-fotoni per scegliere il miglior trattamento per il paziente.

c. Ritrattamenti: possibilità di utilizzare un sistema di backup | restore (no DICOM) per importare un paziente in toto con macchine di trattamento utilizzate nei piani di trattamento, tabelle di densità, immagini, registrazioni rigide e deformabili di immagini e dosi, dose tracking e adaptive e modelli RBE utilizzati

d. Condivisione e gestione dei modelli e delle dosi RBE per i trattamenti protoni/ioni carbonio

3.6. Algoritmo di fusione deformabile biomeccanico

#### **ART. 4 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

Per l'installazione dell'hardware dovrà essere fornita tutta la documentazione relativa alle apparecchiature hardware (hardware technical reference, operator & service guide, installation guide, tuning guide etc.).

Tale documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana, o in subordine in lingua inglese, e dovrà essere fornita su supporto cartaceo (manuali) ed elettronico (CD).

Per il software dovrà essere fornita almeno una copia della documentazione tecnica e della manualistica d'uso e installazione.

Tale documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana, o in subordine in lingua inglese, e dovrà essere fornita su supporto cartaceo (manuali) ed elettronico (CD).

#### **ART. 5 – SERVIZIO DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA**

La Fornitrice dovrà provvedere, a proprio esclusivo onere:

- a- a richiedere e ottenere eventuali permessi o autorizzazioni che si rendessero necessari per consegnare il sistema;
- b- ad acquisire la disponibilità di messi speciali e/o di quanto altro necessario a trasportare, scaricare e collocare il sistema nel sito prescelto come indicato all'art. 5;

- c- a consegnare, almeno 5 giorni prima della consegna del sistema, un calendario operativo dell'installazione stessa, definendo le varie fasi in cui si articolano, i nominativi del personale impegnato in ciascuna fase e i relativi tempi di esecuzione;
- d- all'installazione e configurazione del sistema secondo le specifiche indicate dalla Fondazione;
- e- all'installazione e configurazione del software oggetto di codesta fornitura;
- f- al collegamento delle varie componenti del sistema in rete, secondo le specifiche di configurazione indicate dalla Fondazione;
- g- alla fornitura e all'installazione degli eventuali accessori hardware e software necessari al corretto funzionamento del sistema;
- h- alla verifica e alla messa in funzione del sistema.

La Fornitrice inoltre dovrà:

- a- redigere e consegnare, al termine dell'installazione, un "Rapporto di fine installazione";
- b- redigere e consegnare, contestualmente al "Rapporto di fine installazione", un "Piano di collaudo" contenente l'articolazione delle prove proposte per il collaudo del sistema;
- c- accettare che il collaudo comprenda, quale parte integrante, anche le prove indicate dalla Fondazione.

## **ART. 6 – SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA**

La Fornitrice dovrà erogare, su richiesta della Fondazione, servizio di assistenza tecnica.

Tale servizio comprende:

- a- attività di personalizzazione del software di sistema; in particolare dovranno essere implementate le procedure di configurazione e parametrizzazione del sistema;
- b- test di funzionamento sistemistico del sistema;
- c- tuning del sistema;
- d- evoluzione dei prodotti installati e delle modalità di configurazione;
- e- assistenza post installazione on-site (a partire dalla "Data di accettazione della fornitura"), mediante affiancamento al personale Consip allo scopo di realizzare uno skill-transfert. Tale assistenza sarà fornita durante il normale orario lavorativo compreso dalle 8:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì.

Le attività di cui sopra dovranno essere prestate da un sistemista senior con esperienza di configurazione e tuning relativa al prodotto di TPS. Il sistemista potrà essere convocato dalla Fondazione mediante il numero di telefono, a disposizione per l'assistenza e manutenzione, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.

Egli dovrà svolgere l'attività di supporto specialistico presso la Fondazione durante il normale orario lavorativo compreso dalle 8:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì.

## **ART. 7 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE**

Agli effetti del presente Capitolato, nei costi delle configurazioni hardware e software offerti si intendono compresi gli oneri relativi alla manutenzione in garanzia on-site per 24 mesi a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura".

Decorsi i 24 mesi di cui sopra, la Fornitrice sarà tenuta a prestare il servizio di manutenzione a pagamento per ulteriori 24 mesi.

La Fornitrice è obbligata, in caso di malfunzionamento delle apparecchiature (intendendosi per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio e, in ogni caso, ogni difformità del prodotto in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso) a ripristinare, in loco, la piena funzionalità delle apparecchiature entro 4 (quattro) ore solari dalla notificazione (a mezzo FAX) del guasto per 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana per 365 giorni all'anno.

A seguito del malfunzionamento e/o del fermo delle apparecchiature, qualora il ripristino della loro funzionalità non intervenga entro il termine precedentemente descritto, verranno applicate le penali disciplinate nel contratto, salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.

Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dalla Fornitrice senza alcun onere aggiuntivo; le parti sostituite verranno ritirate dalla Fornitrice stessa che ne acquisisce la proprietà.

Ove il ripristino del malfunzionamento e/o del fermo delle apparecchiature richieda un tempo superiore alle 4 (quattro) ore solari, ovvero comporti il trasferimento degli stessi in luogo diverso dai locali della Fondazione, la Fornitrice, previa comunicazione alla Fondazione, dovrà provvedere, a propria cura e spese e per l'intero periodo del ripristino, alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali disciplinate nel contratto, sino al momento della sostituzione delle apparecchiature. La Fornitrice dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.

Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta dalla UOC Fisica Sanitaria (o suo delegato) e da un incaricato della Fornitrice una apposita nota di ripristino, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.

Il servizio di manutenzione concernerà sia la manutenzione preventiva che quella correttiva del sistema.

La manutenzione preventiva comprende: interventi (regolazioni, controlli, sostituzioni) finalizzati all'ottimizzazione ed all'aggiornamento dei sistemi oggetto della fornitura; tali interventi dovranno essere effettuati periodicamente al fine di consentire la perfetta funzionalità del sistema e prevenirne i malfunzionamenti anche tramite servizi di assistenza tecnica preventivi miranti a ridurre i costi di gestione dei sistemi mediante l'eliminazione delle possibili fonti di problemi;

La manutenzione correttiva comprende: consiste sia nella riparazione dei guasti, blocco o altro inconveniente che dovesse verificarsi, sia nella messa a disposizione di tutte le parti di ricambio in sostituzione e nell'esecuzione delle prove e dei controlli necessari a garantire il ripristino del pieno funzionamento del sistema.

Per entrambi i tipi di manutenzione suindicati, l'Impresa dovrà utilizzare parti di ricambio di primaria qualità e nuove di fabbrica, ove esistenti prodotte dallo stesso costruttore del sottosistema.

Il servizio comprenderà altresì, a totale carico dell'Impresa, l'effettuazione delle modifiche tecniche, consistenti nei miglioramenti e/o aggiornamenti, al fine di elevare il grado di affidabilità del sistema, di migliorare il funzionamento e di aumentare la sicurezza.



## **ART. 8 - COLLAUDO DEL SISTEMA**

Il collaudo del sistema avverrà entro 5 (cinque) giorni solari decorrenti dalla consegna del rapporto di installazione. A seguito dell'esito positivo del collaudo del sistema verrà redatto apposito verbale di collaudo controfirmato da entrambe le parti e costituirà la "Data di accettazione della fornitura" data dalla quale decorrerà l'anno di garanzia.

## **ART. 9 - REQUISITI DI CONFORMITA'**

Dovranno essere rispettate tutte le disposizioni attualmente vigenti, ad esempio:

- requisiti per i videoterminali indicati nella circolare 71911/10.0.296;
- requisiti indicati dal D.Lgs. 19 settembre 1994 N. 626;
- requisiti di ergonomia riportati nella direttiva CEE 90/270;
- requisiti di sicurezza I.M.Q. (Istituto Marchio di Qualità) e di emissione elettromagnetica FCC (Federal Communications Commission); in alternativa dovranno almeno rispettare analoghi requisiti certificati da altri Enti riconosciuti a livello europeo, nel qual caso la Società dovrà allegare una descrizione delle prove effettuate e dei risultati ottenuti;
- norme di sicurezza CEI 74/2 (EN 60950/IEC 950);
- norme di sicurezza CEI 110/5 (EN 55022 / CISPR 22);
- cavi UTP rispondenti a ISO/IEC 11801 categoria 5;
- misure dei parametri elettrici e trasmissivi secondo la norma IEC 1156;
- guaine secondo norme IEC 332-3 C.

## **ART. 10 - RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA**

La Fondazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dell'impresa aggiudicataria nell'esecuzione del contratto.

La Fondazione si riserva di rivalersi sulla ditta aggiudicataria per il risarcimento di qualsiasi danno causato dai disservizi causati dall'aggiudicataria nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato alle proprie Strutture, al personale, agli utenti, ai degenti e a tutta la popolazione presente nell'area della Fondazione.

L'aggiudicataria è tenuta a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione della fornitura.

La decorrenza e l'ammontare di tale polizza saranno individuati con la comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

## **ART. 11 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI CONSEGNA ED ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA**

La fornitura sarà in un'unica soluzione e dovrà essere consegnata e installata entro 120 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data ordinativo presso CURM della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico "S. Matteo", Viale Golgi 19, PAVIA.

Tutti gli oneri e i rischi connessi alla fornitura, ivi compresi imballo, trasporto a destinazione, viaggio e missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, saranno a carico della Fornitrice.

In ogni caso la Fornitrice si impegna ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza, sia italiane sia europee, in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate, anche laddove non espressamente specificato, mantenendo a proprio carico tutti gli eventuali maggiori oneri conseguenti.

La Fornitrice si impegna ad organizzare tutte le attività necessarie per l'esecuzione del contratto in oggetto senza interferire con il normale lavoro degli uffici o dei Servizi Sanitari. Modalità e tempi di intervento dovranno comunque essere concordati con la Fondazione.

Per tutte le attività poste a carico della Fornitrice la stessa dovrà avvalersi di personale altamente specializzato.

## **ART. 12 – RESPONSABILITÀ**

La Fornitrice è responsabile di ogni danno che possa derivare alla Fondazione (es. danni a proprie apparecchiature installate sui veicoli) e a terzi in relazione all'espletamento della fornitura o a cause connesse allo svolgimento del servizio, ivi compresa la responsabilità derivante dalla proprietà dei beni locati alla Fondazione.

A tale riguardo la Fornitrice dovrà presentare, prima della redazione del contratto, apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi stipulata con primaria compagnia di assicurazione avente validità ed efficacia per tutta la durata del contratto. A tale proposito si veda l'art. 21 del presente capitolato.

La stipulazione della polizza sopracitata non solleva in ogni caso la Fornitrice da ogni responsabilità che dovesse derivare dalla fornitura.

## **ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO, DEL CONTRATTO E DI TRATTA**

La Fornitrice, con la sottoscrizione del contratto, si obbliga a non cedere a terzi i crediti derivanti dal contratto, senza la preventiva autorizzazione della Fondazione, ai sensi dell'art. 1260 cod.civ.

La cessione del credito senza la preventiva approvazione della Fondazione rende inefficace il contratto di cessione nei confronti della Fondazione.

E' fatto divieto alla Fornitrice di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto di fornitura. In caso di inadempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Fondazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Fermo restando il divieto di cessione del contratto, potrà essere autorizzata la prosecuzione del rapporto contrattuale in caso di cessione d'azienda, di ramo d'azienda nonché di trasformazione e fusione di società, purché rimangano immutate le garanzie contrattuali e finanziarie del contraente originario e sempre che la prestazione rimanga immutata, ivi compreso il compenso pattuito.

Affinché l'atto di cessione produca effetto nei confronti della Fondazione, il cessionario deve documentare il possesso dei medesimi requisiti e delle medesime certificazioni tecniche richieste alla ditta della lettera d'invito.

Nel caso in cui il cessionario non dimostri di possedere i requisiti previsti dal comma precedente o non accetti le medesime condizioni contrattuali ed economiche del contratto di fornitura precedentemente stipulato, la Fondazione procederà, fermo restando il risarcimento dei danni, alla risoluzione di diritto del contratto.

E' fatto esplicito divieto al contraente di emettere tratta per il pagamento dei corrispettivi contrattuali; pertanto saranno a carico della Fornitrice tutte le spese derivanti da eventuali emissioni di tratta.

#### **ART. 14 – PREZZI E PAGAMENTO**

La Fornitrice dovrà emettere fattura mensile posticipata sulla base di quanto pattuito in sede di aggiudicazione del presente appalto e in osservanza di tutto quanto contemplato nel presente capitolato, fatta salva l'applicazione di eventuali penali sulla mancata esecuzione di quanto previsto. La Fornitrice, in ogni caso, è tenuta ad emettere la fatturazione secondo le norme che regolano la materia e comunque in maniera chiara e lineare, in modo da rendere i riscontri facili e immediati.

La revisione opera dopo i primi 12 mesi di vigenza contrattuale, qualora i prezzi praticati non risultino in linea con l'andamento dei prezzi di mercato e/o dei prezzi medi eventualmente indicati da Regione Lombardia praticati alle Aziende Ospedaliere pubbliche e private, ai sensi di quanto previsto dall'art.106 del D. Lgs. 50/2016.

Nel caso di attivazione di Convenzioni CONSIP o ARIA successivamente all'aggiudicazione da parte di questa stazione appaltante dei beni oggetto della presente gara, l'aggiudicataria, in caso di prezzo sfavorevole alla stazione appaltante, si impegna ad adeguare il medesimo a quello in convenzione e, comunque, ad accettare l'anticipata risoluzione del contratto, che non determina nella contrente qualsivoglia refusione, indennizzo o altro, a qualsiasi titolo.

I pagamenti avverranno a scadenza pattuita, conformemente a quanto stabilito con decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 (G.U. del 14/03/2008 in vigore dal 29/03/2008), con il quale viene adottato il previsto regolamento disciplinante gli adempimenti cui sono tenute le Fondazioni Pubbliche per effettuare i pagamenti superiori a Euro 10.000,00.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, si procederà come da disposizioni della Direzione Generale Sanità Regione Lombardia n. prot. H1.2008.0015082 del 11/04/2008, che prevede il pagamento diretto da parte di Finlombarda Spa delle fatture relative a forniture di Beni e Servizi.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda Sanitaria devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio così come censiti su [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).

Codice Univoco Ufficio: UF6CZ0

<CodUff\_azienda> <sup>(1)</sup>

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente:

1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

2. Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)

2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)

3. Totale documento

4. Codice fiscale del cedente

5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

Per i pagamenti la Fondazione si impegna all'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 3 della L. 136/ del 13/8/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. (cfr. art. 10 del presente capitolato).

Nel caso di R.T.I., i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unicamente all'impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna ditta.

In ossequio al principio del buon andamento, trasparenza, semplificazione delle procedure e della par condicio fra i concorrenti, ciascuna ditta dovrà indicare una sola offerta; pertanto le ditte che presentino offerte alternative saranno escluse.

Non sono ammesse offerte condizionate.

## **ART. 15 – PENALI**

La Fondazione, tramite proprio personale a ciò preposto, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal capitolato e, a tal fine, attiva un sistema di

controllo di qualità delle prestazioni erogate. Qualora la Fornitrice incorra in violazione, omissione o disapplicazione delle disposizioni di cui al presente capitolato, degli atti di gara o del contratto, è messa in mora attraverso formale lettera di contestazione degli addebiti da parte della Fondazione, verso la quale la ditta è tenuta a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire all'indirizzo PEC: [provveditorato@pec.smatteo.pv.it](mailto:provveditorato@pec.smatteo.pv.it) non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione. In caso di mancato riscontro entro i termini di cui sopra, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, la Fondazione procede ad applicare le penali come sotto riportate.

1. Ove si verificassero ritardi nella consegna del materiale in oggetto rispetto ai termini pattuiti, o altre inadempienze, la Fondazione appaltante ha la facoltà di applicare per il ritardo una penale di Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) salvo, in ogni caso, l'eventuale maggior danno, mentre per ogni constatata inadempienza a quanto stabilito dal presente capitolato, la Fondazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, avrà la facoltà di addebitare una penale di Euro 2.000,00 (duemila/00), elevabile detta cifra a Euro 4.000,00 (quattromila/00) in caso di recidiva.
2. Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito dalla Fondazione appaltante, non coperto dall'importo delle penali.
3. L'applicazione di tre penali di cui al precedente punto 1 autorizza la Fondazione a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale definitivo e diritto al risarcimento di ogni eventuale danno.
4. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la Fornitrice dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Le penali applicate non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

## ART. 16 - RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

La grave e ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali da parte della ditta aggiudicataria consentirà alla Fondazione di **risolvere** il contratto a proprio insindacabile giudizio con semplice preavviso, ex art. 1456 c.c., che sarà comunicato alla controparte con lettera raccomandata A.R., e di **richiedere il risarcimento** degli eventuali maggiori danni conseguenti all'inadempimento.

Inoltre, la Fondazione potrà **risolvere** il contratto, nel rispetto delle modalità specificate, nei seguenti casi:

- qualora le transazioni relative al presente appalto vengano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 comma 9-bis della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- in caso di cessione dell'impresa, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;

- in caso di palese e grave inosservanza/violazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinata del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e norme correlate, per le parti applicabili ai casi rilevati;
- in caso di mancato rispetto del divieto del disposto di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di cessione del credito;
- in caso di applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;

E' fatta salva in ogni caso la facoltà della Fondazione di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1492 comma 1 c.c.

La Fondazione **recederà** dal contratto con semplice preavviso di 30 giorni a mezzo lettera raccomandata a.r., senza che l'aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione del presente contratto di rinunciare, nei seguenti casi:

- qualora il periodo di prova dia esito negativo (vedasi art. 16 del presente capitolato);
- qualora nel corso di validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99 o l'Azienda Regionale Centrale Acquisti (A.R.I.A.) della Regione Lombardia, aggiudicassero la fornitura di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'aggiudicataria non fosse in grado di praticare almeno tali prezzi ovvero tale fornitura sia considerata accessoria di Accordo Quadro o altra Convenzione A.R.I.A., cui la Fondazione ha trasmesso specifica delega a procedere;
- in qualsiasi momento, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'aggiudicataria è obbligata a comunicare alla Fondazione le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di Fondazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Dalla data del recesso la Fornitrice dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Fondazione. In caso di recesso, la Fornitrice avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso od indennizzo e/o rimborso spese.

Si applica l'art. 108 D. Lgs. 50/2016 per tutte le altre cause di risoluzione, termini e modalità della risoluzione stessa.

## **ART. 17 – SUBENTRO**

Le ditte partecipanti alla gara non risultate aggiudicatarie sono vincolate alla propria offerta e, pertanto, qualora se ne verificassero gli estremi, sono tenute all'erogazione della fornitura subentrando all'aggiudicataria inadempiente.

Si precisa che, in merito all'ipotesi di subentro, essa opera a discrezione della Fondazione, riscontrate l'opportunità e la convenienza economica ed amministrativa.

Considerata la natura imprevista ed eventuale, le ditte partecipanti candidate, secondo l'ordine della graduatoria di gara, hanno diritto alla sostituzione, con preavviso di 20 giorni naturali e consecutivi, decorsi i quali dovranno rendersi operative per l'erogazione della fornitura.

In ogni caso all'aggiudicataria che risultasse inadempiente saranno addebitati tutti i maggiori oneri derivanti dall'attivazione dei contratti sostitutivi di quello originario.

#### **ART. 18 – NORME DI SALVAGUARDIA**

L'offerta sarà impegnativa solamente per l'impresa offerente e dovrà avere validità pari ad almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

La Fondazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione per ragioni di pubblico interesse, ovvero quando, sulla base di precedente comunicazione del settore competente, chi presiede la gara accerti e verbalizzi che le offerte pervenute propongano canoni inferiori a quelli di mercato, nonché di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, aggiudicazione parziale, dandone comunicazione alle ditte concorrenti, senza che le ditte stesse possano avere nulla a che pretendere al riguardo.

Per quanto non previsto dal disciplinare e dal presente capitolato, si rinvia al Codice Civile, al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e a tutte le altre norme comunitarie, statali e regionali che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto nonché alla normativa vigente in materia.

#### **ART. 19 – SPESE**

Trattandosi di fornitura soggetta all'I.V.A., il contratto verrà registrato soltanto in caso d'uso ed a tassa fissa per il combinato disposto degli artt. 5 e 40 del T.U. approvato con D.P.R. 26/4/1986 n. 131, con applicazione per quanto all'imposta di registro, ove ne fosse il caso, dell'art. 57 del medesimo T.U. e col carico delle spese di bollo e scritturazione alla ditta aggiudicataria. In ogni caso le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti al presente contratto, bollatura e registrazione saranno a carico della ditta contraente.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 34 comma 35 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito con Legge 17 dicembre 2012 n. 221) e dall'art. 216 comma 11 D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 30/12/2016 n. 244, l'aggiudicataria provvederà a rimborsare alla Fondazione le spese sostenute per



la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006 (GURI e quotidiani).

## **ART. 20 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Olivia Piccinini.

Per informazioni di carattere amministrativo, le ditte sono pregate di rivolgersi alla Dott.ssa Francesca Bosini (tel. 0382/502124; fax 0382/503390; e-mail: [f.bosini@smatteo.pv.it](mailto:f.bosini@smatteo.pv.it)).